

Codice A1813C

D.D. 2 settembre 2026, n. 1676

R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 79/2026 per la realizzazione di un intervento di ripristino di un tratto di difesa spondale preesistente tramite la posa di gabbioni metallici a protezione della sponda orografica destra del Rio Biglione, nel tratto a valle del ponte della S.P. n. 161 della Val Pellice, in Comune di Torre Pellice. Richiedente: Comune di Torre Pellice (TO)



ATTO DD 1676/A1813C/2026

DEL 02/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n. 79/2026 per la realizzazione di un intervento di ripristino di un tratto di difesa spondale preesistente tramite la posa di gabbioni metallici a protezione della sponda orografica destra del Rio Biglione, nel tratto a valle del ponte della S.P. n. 161 della Val Pellice, in Comune di Torre Pellice.

Richiedente: Comune di Torre Pellice (TO)

In data 29/07/2026 con nota protocollo regionale n. 35128/A1813C, il Comune di Torre Pellice ha trasmesso la richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un intervento di ripristino di un tratto di difesa spondale preesistente tramite la posa di gabbioni metallici a protezione della sponda orografica destra del Rio Biglione nel tratto a valle del ponte della S.P. n. 161 della Val Pellice, in Comune di Torre Pellice.

L'intervento consiste nelle seguenti lavorazioni:

- realizzazione di una difesa spondale in destra orografica, posizionata a valle del ponte della strada provinciale, per conferire continuità e raccordo tra la scogliera esistente e il muro in pietrame risalenti agli anni 90, sigillando i varchi attuali e proteggendo efficacemente l'area in prossimità del fabbricato esistente dall'azione erosiva della corrente. L'opera di protezione spondale avrà uno sviluppo di circa metri 38.00, con un'altezza complessiva di circa metri 3.50, di cui 1.00 m di fondazione rispetto al punto più depresso dell'alveo e 2.50 metri di elevazione, (dim. fondazione larghezza m. 2.00 spessore m. 1.00, dim. paramento verticale larghezza m. 1.00 altezza max. m. 2.50).

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal Ing. Valter Ripamonti, costituiti in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da: istanza, corografia, relazione tecnica illustrativa, documentazione fotografica, relazione idraulica, tavole di progetto (piante e sezioni tipo) delibera di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale.

In data 13/08/2026 con prot. 37600/A1813C è stato avviato il procedimento ai sensi della L. 241/1990.

In data 13/08/2026 con nota prot. n. 37608/A1813C è stato richiesto alla Città Metropolitana di Torino il parere di compatibilità con gli ambienti acquatici, ai sensi della L.R. n. 37/2006. In data 24/08/2026 con prot. regionale n. 38737/A1813C è pervenuto il parere di competenza da parte del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino.

A seguito del sopralluogo eseguito in data 26/08/2026, dell'esame degli atti progettuali l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Torre Pellice all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente,

subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere di difesa spondale, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sotto-spinte idrauliche indotte dagli eventi di piena, ecc.) ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. il piano di appoggio delle strutture di fondazione della gabbionata in progetto dovrà essere posto alle quote di progetto e comunque, in ogni caso, inferiore di almeno un metro rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale, dovrà essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dell'erosione spondale destra orografica (in corrispondenza della nuova gabbionata) o per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario in prossimità delle opere in progetto, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo del Rio Biglione.
5. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale dal sedime dell'alveo del Rio Biglione;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. l'opera di difesa dovrà essere mantenuta ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna e dovrà essere idoneamente immorsata a monte e a valle nell'esistente sponda;
8. la nuova gabbionata in progetto dovrà attestarsi alle difese esistenti, presenti a monte e a valle, senza soluzione di continuità;
9. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo funzionali alla realizzazione della protezione spondale non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie (pista di accesso in alveo);
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...)
13. è a carico dei soggetti autorizzati l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
15. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei

lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

16. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
17. i soggetti autorizzati dovranno mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

I soggetti autorizzati, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovranno ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovranno attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006, pervenuto con nota registrata al ns prot. n. 38737/A1813C del 24/08/2026, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI

Geom. Fabrizio Bunino

Ing. Loris Martina

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato



Prot. n. (*) /TA4-1
(*) *segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema
documentale DoQui ACTA
(I dati del protocollo sono rinvenibili nel file
metadati con estensione xml, inviato insieme
alla PEC)*

Torino, (*)

Spett.li
Regione Piemonte,
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale
Città metropolitana di Torino
e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it -
pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Ufficio Tecnico del Comune di Torre Pellice
c.a Geom. Walter CARDETTI
pec: protocollo@pec.comune.torrepellice.it

e p.c.,
Spett.le progettista
Ing Valter RIPAMONTI
pec: valter.ripamonti@ingpec.eu

Oggetto: R.D. n° 523/1904 - L.R. n. 12/2004 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022
Domanda di autorizzazione idraulica relativa a lavori di ripristino di un tratto di difesa
spondale preesistente lungo il Rio Biglione nel tratto a valle del ponte della S.P. n. 161
della Val Pellice in Comune di Torre Pellice (TO).
Richiesta parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 13/08/2026, si rileva che i
lavori in oggetto consistono nel ripristino di un tratto di difesa spondale già esistente
lungo il Rio Biglione nel tratto a valle del ponte della SP 161 della Val Pellice in Comune
di Torre Pellice (TO).

In particolare è previsto di creare una continuità con le difese spondali esistenti
con l'inserimento di gabbioni metallici riempiti di pietrame.

Per quanto attiene il parere di competenza ai sensi della DGR 72-13725 del
29/03/2010 e s.m.i sui lavori in alveo, atteso che nel progetto non sono presenti gli
accorgimenti di cui all'allegato A della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, si
prescrive quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica presente e
dell'ecosistema fluviale:

1/3



- i lavori in alveo non dovranno essere condotti nei mesi da ottobre a febbraio (periodo di riproduzione dei salmonidi), in quanto il tratto di intervento è classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Salmonicola;
- affinché il cantiere possa operare “a secco” andranno predisposte idonee opere provvisorie (savanelle) per regimare le acque e allontanarle dall’area di intervento interferita quando questa è interna all’alveo bagnato;
- preventivamente all’accesso dei mezzi in alveo sarà necessario richiedere apposita autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente al fine di valutare la necessità di effettuazione di un recupero della fauna ittica presente utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città metropolitana (al seguente link: www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici); l’istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull’inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;
- le riprofilature dell’alveo dovranno essere eseguite in modo da assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l’intorno, in modo da non interrompere la continuità ecologico funzionale del corso d’acqua e dell’ecosistema fluviale;
- per il recupero ambientale si dovranno ripristinare le caratteristiche morfologiche di naturalità dell’alveo, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso, che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche degli habitat originari;
- al termine dei lavori si dovrà effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a



seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto.

Distinti saluti.

PV/EM

Per la Dirigente
dell'Unità specializzata Tutela Flora e Fauna
Dott.ssa Elena Di Bella

l'Ing. Pier Franco ARIANO



Firmato digitalmente da:
Pier Franco Ariano
18/08/2026 19:16

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00038737 del 24/08/2026